

*COMUNE DI LESA
(NOVARA)*

*REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA E LA
GESTIONE DEI CONTRATTI DI
SPONSORIZZAZIONE*

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 13.12.2022

Indice

Art.1 Oggetto

Art.2 Finalità

Art.3 Definizioni

Art.4 Contenuti delle sponsorizzazioni, destinatari e ambiti di intervento.

Art.5 Principi e vincoli di carattere generale e tutela dell'immagine dell'ente art.6 il contratto di sponsorizzazione

Art.7 I contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione (mod. Bozza di contratto)

Art. 8 Diritto di esclusiva e sponsorizzazioni plurime

Art.9 corrispettivo delle sponsorizzazioni

Art. 10 Sponsorizzazione su iniziativa dell'amministrazione comunale. Procedura di individuazione e scelta dello sponsor.

Art. 11 Contenuto dell'avviso (mod. Avviso)

Art. 12 Contenuto dell'offerta

Art. 13 Proposta di sponsorizzazione su iniziativa di terzi di importo inferiore a 40.000 euro. (mod. Offerta)

Art. 14 Proposta di sponsorizzazione su iniziativa di terzi di importo superiore a 40.000 euro. (mod. Offerta)

Art. 15 Altra forma della sponsorizzazione: gli accordi di collaborazione.

Art.16 Adozione di aree verdi e/o rotonde.

Art.17 Utilizzo dei proventi e /o risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Art. 18 aspetti contabili e fiscali

Allegati

Art.1 Oggetto

Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione di iniziative organizzate e gestite dal Comune, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti contenute nelle disposizioni seguenti:

- a) Artt. 1174, 1322 del codice civile;
- b) Art. 13, comma 2, lett. d) del DPR 633/1972;
- c) Art.1, comma1-bis, della Legge 241/1990;
- d) Artt. 16, 17, 38 del D. Lgs. 507/1993;
- e) Art.43 della legge 449/1997;
- f) Artt. 119, 162, 192 del D. Lgs. 267/2000;
- g) Determinazione n. 24 dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici del 5 dicembre 2001;
- h) Art.74 comma 1 del TUIR n. 917/1986 nella nuova formulazione del D.Lgs. 344 del 12/12/2003;
- i) Art.120 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137;
- j) Art.19 del D. Lgs 12 aprile 2016 n. 50.

Art.2 Finalità

Il ricorso alle sponsorizzazioni costituisce un'opportunità innovativa di finanziamento delle attività del Comune ed è finalizzato a favorire il miglioramento organizzativo e l'ottenimento di proventi di entrata o risparmi di spesa nel perseguimento del pubblico interesse nel rispetto dei limiti e dei principi stabiliti dalla legge.

Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire una disciplina organica delle iniziative di sponsorizzazione allo scopo di assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Art.3 Definizioni

Ai fini del Regolamento si intende:

- a) "contratto di sponsorizzazione": Per "contratto di sponsorizzazione" si intende: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale il Comune di Lesa (*sponsorizzato*) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (*sponsor*), che si obbliga a versare una determinata somma di denaro o a fornire a titolo gratuito un bene o un servizio, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, la propria immagine, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari secondo le modalità ed i tempi pattuiti;
- b) "sponsorizzazione": si intende: ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, la propria attività ovvero per conseguire un beneficio di immagine.
- c) "*sponsor*": il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o soggetto pubblico che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
- d) "*sponsorizzato*": il soggetto, che assume dietro corrispettivo, l'obbligo di associare alle proprie attività il nome o il segno distintivo dello sponsor;
- e) "spazio pubblicitario": lo spazio materiale o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor;
- f) "veicolo pubblicitario": l'opera o la prestazione attraverso la quale lo "sponsor" produce il beneficio

conseguente alla sponsorizzazione;

g) per “sponsorizzazione” finanziaria si intende il versamento al Comune di Lesa di un importo a sostegno delle iniziative prescelte;

h) per “sponsorizzazione tecnica indiretta” si intende l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi mediante il ricorso ad altri soggetti scelti e remunerati dallo sponsor;

i) per “sponsorizzazione tecnica diretta” si intende l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e servizi in natura o relativi alla propria attività d'impresa;

l) per “sponsorizzazione in forma mista” si intende una sponsorizzazione composta da erogazione economica e tecnica.

Art.4 Contenuti delle sponsorizzazioni, destinatari e ambiti di intervento.

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi per realizzare ovvero beneficiare, a titolo gratuito, di:

a) Contributi;

b) Servizi;

c) Forniture di materiale;

d) Forniture di una prestazione di servizio;

e) Forniture di servizi;

f) Gestione di un servizio;

g) Attrezzature;

h) Prestazioni;

i) Beni o attività di nuova realizzazione inseriti, oppure da inserire nei programmi di spesa, ordinari o straordinari, per i quali è previsto o prevedibile il finanziamento a carico del bilancio dell'Ente;

j) Realizzazione di un'opera o di un lavoro;

k) Gestione di un'opera o di un'area.

Gli ambiti di intervento dei contratti di sponsorizzazione, riportati a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono i seguenti:

a) attività od eventi a rilevanza artistica, culturale o spettacolare di differente tipologia come mostre, concerti, spettacoli promossi gestiti od organizzati dal Comune, sia direttamente che indirettamente;

b) eventi sportivi e/o di rilevanza sociale;

c) attività di programmazione turistica;

d) utilizzo, a fini pubblicitari, di spazi all'interno del Comune (es: bacheche, sale riunioni, impianti sportivi, coperture con teli di opere e/o lavori);

e) servizi di manutenzione e gestione di aree verdi pubbliche, aree diverse e immobili comunali, arredo urbano;

f) fornitura di beni quali, ad esempio, attrezzature informatiche di vario genere ed elementi di arredo urbano;

g) attività riguardanti contratti di lavori, servizi o forniture relativi a beni culturali, nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42, e successive modificazioni, in applicazione dell'articolo 151 del Decreto Legislativo 50/2016. Sono esclusi dal contratto di sponsorizzazione i servizi di ingegneria e architettura per i quali la stazione appaltante non può prevedere, quale corrispettivo, forme di

sponsorizzazione o rimborso (articolo 24 – comma 8 *ter* – del Decreto legislativo 56/2017).

h) gestione di sportelli informa-giovani;

i) marketing e promozione territoriale, attività di comunicazione, realizzazione di periodici.

Nell'ipotesi di cui alla lett. e) trova applicazione quanto stabilito dall'art.16 del presente Regolamento.

Indipendentemente dall'attivazione di specifici progetti di sponsorizzazione (programmati o meno) riguardanti le iniziative e le attività anzidette, il Comune è legittimato ad inserire, a propria discrezione, la clausola "sponsor" in qualunque procedimento di gara, in modo tale che in caso di aggiudicazione, il partecipante abbia l'obbligo di sponsorizzare attività comunque rientranti nelle fattispecie di cui al comma precedente, purché la sponsorizzazione, ai fini dell'aggiudicazione, non divenga criterio preponderante.

I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con:

- a) persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
- b) persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali: le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.). Trovano applicazione le esclusioni di cui all'art. 80 del DLgs. 50/2016;
- c) le associazioni senza fini di lucro costituite con atto notarile, le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.

Art.5 Principi e vincoli di carattere generale e tutela dell'immagine dell'ente

Le iniziative supportate da forme di sponsorizzazione devono essere dirette al perseguimento di interessi pubblici.

Qualunque contratto di sponsorizzazione è soggetto ai seguenti vincoli:

- a) escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) essere consone e compatibili con l'immagine del Comune;
- c) produrre risparmi di spesa;
- d) le prestazioni lavorative e le forniture di beni o servizi riferite alla sponsorizzazione dovranno essere eseguite da soggetti qualificati nelle rispettive competenze.

Il Comune, in assenza delle condizioni di cui al comma precedente, rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e ha diritto di recesso in ogni tempo nel caso di perdita dei medesimi requisiti.

Non possono in alcun modo essere oggetto di sponsorizzazione:

- a) la propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione/distribuzione di tabacchi, materiale pornografico e al gioco d'azzardo;
- c) i messaggi ritenuti offensivi, le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- d) la violazione delle pari opportunità tra generi e/o etnie;
- e) tutte quelle attività in contrasto con le finalità istituzionali dell'Ente.

Le modalità di abbinamento del nome e del marchio o del simbolo del soggetto "sponsorizzante" con quello del Comune devono presentare modalità consone e compatibili con la natura istituzionale e con l'immagine di pubblica autorità, peraltro neutrale, proprie del Comune.

Il Comune, in qualunque ipotesi di sottoscrizione di contratto di sponsorizzazione, conserva il diritto alla tutela della propria immagine.

Art. 6 Il contratto di sponsorizzazione

Il contratto di sponsorizzazione, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni e/o servizi o altre utilità comunque economicamente valutabili prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune di Lesa, prescrive le modalità con cui l'Ente si impegna a divulgare il nome/marchio e/o l'immagine del soggetto sponsorizzante nello svolgimento della propria attività al fine di promuoverne l'immagine.

Art.7 I contenuti minimi del contratto di sponsorizzazione (mod. Bozza di contratto)

La sponsorizzazione viene regolata da apposito contratto nel quale, in particolare, sono definiti i seguenti contenuti minimi:

- a) l'oggetto del contratto;
- b) gli obblighi delle parti;
- c) il valore del corrispettivo della sponsorizzazione;
- d) la durata del contratto;
- e) l'eventuale clausola di esclusiva generale o commerciale;
- f) i controlli sull'attività dello sponsor;
- g) la facoltà di recesso da parte del Comune;
- h) la risoluzione del contratto per inadempimento;
- i) la competenza del foro di Novara in caso di controversie;
- j) la disciplina delle spese contrattuali.

L'Amministrazione comunale, in relazione al contratto di sponsorizzazione, può definire specifiche clausole riguardanti i propri segni distintivi in ordine allo stemma ufficiale e/o al proprio logo.

Nel contratto deve essere prevista la facoltà del Comune di recedere prima della scadenza, previa tempestiva e formale comunicazione allo sponsor; deve essere inoltre prevista la clausola risolutiva espressa nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Art.8 Diritto di esclusiva e sponsorizzazioni plurime

In generale le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto di esclusiva da parte dello sponsor, e pertanto il Comune può ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso evento od oggetto.

Il Comune per reperire maggiori risorse o per conseguire sponsorizzazioni di miglior profilo qualitativo può comunque definire contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale nelle seguenti ipotesi di esclusiva:

- a) esclusiva generale: comportante la conclusione del contratto di sponsorizzazione con un soggetto in veste di sponsor unico del Comune per un determinato periodo di tempo.
- b) esclusiva commerciale: con conclusione di più contratti di sponsorizzazione con diversi sponsor, ciascuno individuato come controparte unica per una specifica iniziativa, evento, progetto, o di attività.

Ove il Comune intenda concludere contratti di sponsorizzazione in esclusiva generale o commerciale evidenzia la sussistenza di dette clausole in tutti gli atti preliminari alla conclusione dei contratti. Le clausole di esclusiva devono essere espressamente previste.

Art.9 Corrispettivo delle sponsorizzazioni

I contratti di sponsorizzazione nei quali il Comune è parte possono prevedere, a titolo di

corrispettivo dovuto dallo sponsor:

- a) somme di denaro;
- b) forniture di beni, servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor.

In caso di operazioni permutative, si assume quale controvalore monetario del contratto il valore di mercato della fornitura dei beni, dei servizi o dei lavori, effettuati dallo sponsor.

Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il pagamento deve avvenire prima della sottoscrizione del relativo contratto. Con apposito provvedimento della Giunta Comunale è possibile differire il 50% del pagamento del corrispettivo, previa sottoscrizione di apposita garanzia fideiussoria, anche nell'ipotesi di importo di valore inferiore a 40.000 euro.

Nelle ipotesi di sponsorizzazioni di importo superiore a 40.000 Euro, lo sponsor deve prestare apposita garanzia fideiussoria per il pagamento del corrispettivo, costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, contenente le clausole previste nella determina a contrarre di cui l'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016.

La polizza fideiussoria non è richiesta nell'ipotesi di cui al comma 1 lettera a), fatta salva l'ipotesi di cui al comma 3.

Il Comune con la proposta di Delibera di Giunta può comunque prevedere apposita polizza fideiussoria anche nelle ipotesi di sponsorizzazioni di importo inferiore a 40.000 Euro.

Art. 10 Sponsorizzazione su iniziativa dell'amministrazione comunale.

Procedura di individuazione e scelta dello sponsor

Nell'ipotesi di iniziativa dell'Amministrazione Comunale, l'affidamento dei contratti di sponsorizzazione avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Le iniziative di sponsorizzazione vengono prioritariamente individuate nell'ambito degli obiettivi del PEG assegnati ai Responsabili di Area.

In alternativa, nel corso dell'anno, la Giunta comunale può formulare indirizzi specifici ai Responsabili di Area del servizio interessato per la attivazione di iniziative di sponsorizzazione in base alla presente regolamentazione.

Il procedimento di scelta dello sponsor è effettuato mediante procedura selettiva concorrenziale, con pubblicazione di apposito avviso.

L'avviso pubblico, unitamente al capitolato, è approvato con determinazione del Responsabili dell'Area competente che sarà individuato nella delibera di Giunta, adottata per l'avvio della procedura.

L'avviso è pubblicato sia all'albo pretorio online, sia sul sito internet del Comune.

Se ritenuto opportuno è possibile ricorrere anche ad eventuali e/o altre forme ritenute di volta in volta più convenienti per una maggiore conoscenza e partecipazione.

Art. 11 Contenuto dell'avviso (mod. Avviso)

L'avviso deve contenere, in particolare, i seguenti dati:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione e i conseguenti obblighi dello sponsor, secondo i contenuti dello specifico "capitolato (o progetto di sponsorizzazione)."
- b) l'esatta determinazione dell'offerta per lo spazio pubblicitario;

c) le modalità e i termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione.

L'offerta deve essere presentata in forma scritta e, di regola, indica:

- a) il contributo economico;
- b) il bene, il servizio, l'attività o la prestazione che si intende sponsorizzare;
- c) l'accettazione delle condizioni previste nel capitolato.

Art. 12 Contenuto dell'offerta

Possono presentare domanda di partecipazione su iniziativa propria o dell'amministrazione sia le persone fisiche sia le persone giuridiche.

Le proposte di sponsorizzazione dovranno contenere i seguenti elementi:

- a) dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ditta – ragione/denominazione sociale, sede legale, numero di codice fiscale/partita IVA; indirizzi (anche casella di posta elettronica cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all'avviso);
- b) dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del legale rappresentante e dell'eventuale firmatario della proposta qualora persona diversa;
- c) breve illustrazione dell'attività, della sua dimensione economica e delle politiche di marketing;
- d) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiara che il soggetto proponente rappresentato:
 - non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art.80 D. Lgs. n. 50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 - l'inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di procedure concorsuali in corso, per la dichiarazione di una delle sopra indicate situazioni;
 - è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge 68/99;
 - l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di prevenzione.
 - Escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari oggetto della presente proposta di sponsorizzazione qualsiasi elemento contenente:
 - a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 - b) pubblicità diretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici e farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi e giochi d'azzardo;
 - c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia di qualunque genere;
 - di avere preso visione dell'avviso e della relativa documentazione e di accettarne pertanto tutti i contenuti ai fini della formale successiva stipula dell'accordo di collaborazione in caso di avvenuta individuazione quale sponsor;
 - di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti il messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni;
 - di non avere in atto controversie giudiziarie con il Comune, compreso quelle per costituzione di parte civile in procedimenti penali;
 - di non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con l'attività pubblica;
 - di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell'offerta esclusivamente nell'ambito e per i fini istituzionali dell'Amministrazione Comunale (Regolamento 2016/679/UE – GDPR);
- e) La modalità di sponsorizzazione dell'iniziativa:

- se finanziaria, indicare l'entità (sia in cifre che in lettere) - IVA esclusa -, della somma che si intende erogare (qualora vi sia discordanza tra l'importo espresso in lettere e l'importo espresso in cifre, quest'ultimo prevarrà sul primo); la somma si intenderà destinata al finanziamento dell'evento e sarà utilizzata dall'Amministrazione in funzione delle concrete esigenze organizzative; l'eventuale mancato integrale utilizzo della somma corrisposta dallo sponsor rimarrà a disposizione dell'Amministrazione, senza che questi possa avanzare alcuna pretesa al riguardo;
- se tecnica, indicare la prestazione riferita alla/e attività sponsorizzate, ed il relativo valore di mercato complessivo - IVA esclusa;
- se mista: indicare l'entità del contributo finanziario che si intende erogare - IVA esclusa - e la prestazione riferita all'attività sponsorizzata, oggetto dell'avviso, indicandone il valore di mercato - IVA esclusa;
- f) Eventuali proposte di specifiche modalità di controprestazioni a carico del Comune, comunicazione e/o divulgazione del proprio logo, ulteriori a quelle indicate nel presente avviso;

Le offerte di sponsorizzazione sono valutate dal Responsabile dell'Area interessata, nel rispetto dei criteri definiti nel capitolato.

Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell'Area interessata o suo delegato, con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata l'utilizzazione dello "spazio pubblicitario" espressamente indicato nel capitolato.

Art. 13 Proposta di sponsorizzazione su iniziativa di terzi di importo inferiore a 40.000 euro. (mod. Offerta)

Nel caso in cui pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione da parte di un potenziale sponsor di un importo inferiore a 40.000 Euro, il Responsabile dell'Area competente:

- a) valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento;
- b) effettua una verifica in ordine alla congruità della proposta;
- c) propone alla Giunta Comunale la proposta pervenuta unitamente alla bozza di contratto.

La Giunta Comunale, anche su proposta del Responsabile di Area competente per materia può decidere, qualora ritenuto opportuno, di procedere con la pubblicazione dell'avviso secondo la procedura prevista per le sponsorizzazioni di importo superiore a 40.000 Euro.

Art. 14 Proposta di sponsorizzazione su iniziativa di terzi di importo superiore a 40.000 euro. (mod. Offerta)

Nel caso in cui pervenga al Comune una proposta spontanea di sponsorizzazione da parte di un potenziale sponsor di importo superiore a 40.000 Euro, il Responsabile dell'Area competente valuta la rispondenza alle prescrizioni del presente Regolamento e, deliberata l'opportunità della proposta da parte della Giunta, predispone apposito avviso da pubblicare sul sito internet dell'Ente per un periodo non minore di 15 giorni, che preveda come importo minimo a base di selezione quello offerto dal soggetto promotore nonché il diritto di prelazione, a parità di condizioni, a favore dell'originario promotore.

Al termine del periodo di pubblicazione qualora all'avviso non sia pervenuta alcuna offerta è possibile procedere all'accettazione della proposta originariamente pervenuta, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge e dal regolamento e alla sottoscrizione del relativo contratto.

Nell'ipotesi in cui siano pervenute ulteriori offerte di sponsorizzazione si fa seguito alla selezione

tra le offerte pervenute. Al termine di tale procedura, all'originario promotore è riservato, entro un termine prestabilito, il diritto di adeguare, ove necessario, la propria proposta a quella giudicata più conveniente dal Comune. In questo caso, il promotore originario è dichiarato aggiudicatario. Nel caso di mancata accettazione si procede con l'aggiudicazione dell'offerta ritenuta più conveniente e alla sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 15 Altra forma della sponsorizzazione: gli accordi di collaborazione.

Gli accordi di collaborazione potranno determinare, indipendentemente dall'importo della sponsorizzazione o della collaborazione, a fronte degli investimenti privati di peculiare rilevanza a vantaggio del Comune di Lesa, oltre che il ritorno pubblicitario nei termini di cui all'art. 6, anche la possibilità economica per lo "sponsor" di ricavare direttamente una redditività specifica dalla collaborazione con il Comune, da concretizzarsi nella fornitura di servizi e di beni caratterizzati dalla componente programmatica preminente del bene o del servizio fornito ad origine dal comune.

A titolo esemplificativo si segnalano: la gestione di strutture pubbliche quali impianti sportivi, spazi espositivi, parcheggi, ecc., per l'utilizzo dei quali è comunemente previsto il pagamento di una tariffa (abbonamento, ticket, ecc.) a fronte di una retrocessione monetaria o altro beneficio da parte del Comune di Lesa.

Stante la loro natura di più spiccata valenza economica e di interesse imprenditoriale dell'altro contraente, sono più puntualmente sottoposti al rispetto delle regole dell'evidenza pubblica e previo regime di raffronto fra più possibili concorrenti.

A tal fine la "collaborazione" è sottoposta, in relazione alla diversa natura delle prestazioni, alla preventiva approvazione della procedura di gara, secondo i criteri convenzionali da sottoporsi ad una successiva operazione di sponsorizzazione.

Qualora uno o più soggetti risultassero interessati, a seguito dell'apposito avviso, alla realizzazione dell'iniziativa, l'Amministrazione provvede ad espletare apposita gara, da realizzarsi nella forma dell'appalto - concorso ovvero della trattativa privata plurima, da espletarsi col metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra i soggetti che ne abbiano fatto valida richiesta e l'originario proponente.

Art.16 Adozione di aree verdi e/o rotonde.

Il Comune, con deliberazione della Giunta comunale, procederà all'individuazione delle aree comunali destinate a verde pubblico che potranno essere assegnate in "adozione" a società, associazioni o privati in genere.

L'adozione consiste nell'obbligo dello sponsor di provvedere alla realizzazione del primo impianto dell'area e/o alla manutenzione della stessa.

Lo sponsor dovrà presentare, sia per la realizzazione dell'impianto che per la manutenzione, un progetto tecnico che, approvato dalla Giunta comunale con propria deliberazione, costituirà allegato al contratto di sponsorizzazione.

Il progetto potrà anche essere fornito dall'Amministrazione comunale. In ogni caso, esso dovrà contenere l'indicazione delle spese necessarie per le relative operazioni.

La pubblicità avverrà tramite l'inserimento nell'area verde di appositi cartelli o targhe nel rispetto delle disposizioni normative vigenti.

L'area non dovrà in nessun modo essere sottratta all'uso pubblico al quale è destinata, se non per il

tempo strettamente necessario alle operazioni d'impianto ed a quelle relative alla manutenzione.

Qualora la sponsorizzazione abbia ad oggetto lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello sponsor ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, tale attività deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico.

Il contratto di sponsorizzazione dovrà avere una durata pari a quella indicata nel progetto.

Il contratto è rinnovabile con lo stesso sponsor, sulla base di una valutazione dell'Amministrazione che tenga conto dei risultati raggiunti nel periodo pregresso, per la stessa durata di quello originario, nei limiti previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Nel caso in cui, fra le aree interessate da interventi e/o manutenzione nell'ambito del contratto di sponsorizzazione, vi siano aree di proprietà diversa dal Comune di Lesa, quest'ultimo si fa carico di chiedere all'Amministrazione di competenza per conto dello sponsor il nulla osta ai predetti interventi.

Art.17 Utilizzo dei proventi e /o risparmi di spesa derivanti dalle sponsorizzazioni

Le risorse derivanti dall'attivazione delle iniziative di sponsorizzazione di cui all'art. 43 della legge n. 449/1997 e dell'articolo 119 del d. lgs. 267/2000, di cui il presente regolamento costituisce disciplina attuativa, possono essere destinate al fondo del salario accessorio del personale ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) del CCNL 21/05/2018 nel rispetto della normativa vigente.

L'attuazione di quanto previsto al comma 1 è demandata alla Giunta comunale.

Art. 18 aspetti contabili e fiscali

Le prestazioni corrispettive oggetto del contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale applicabile.

Nel caso di sponsorizzazione consistente in una erogazione finanziaria il Comune dovrà emettere regolare fattura a titolo di sponsorizzazione per l'importo del contributo economico stabilito nel contratto.

Nel caso di sponsorizzazione consistente in prestazioni e/o fornitura di beni gratuiti lo sponsor dovrà emettere regolare fattura al Comune corrispondente al valore contrattuale dei lavori realizzati o dei beni o servizi ceduti. Il Comune dovrà emettere fattura allo sponsor, a titolo di sponsorizzazione, di importo pari ai proventi della sponsorizzazione.

Resta fermo l'obbligo dello sponsor di adempiere alle eventuali ed ulteriori obbligazioni tributarie o fiscali inerenti l'attività posta in essere.

Allegati